

Schema di Accordo di collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) volto allo sviluppo della ricerca e innovazione nell'area milanese denominata "Rubattino"

DGR 6047 del 01/03/2022

TRA

Regione Lombardia (in seguito anche "Regione"), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata da _____;

E

Istituto Italiano Di Tecnologia con sede in Genova, via Morego 30, codice fiscale n. 97329350587 e partita IVA n. 09198791007, rappresentata da _____;

PREMESSO CHE

- A. la Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 "Interventi per la ripresa economica", e sue successive modifiche e integrazioni, all'art. 1 istituisce il Fondo "Interventi per la ripresa economica" per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
- B. l'articolo 1 commi 2 e 12 della L.R. n. 9/2020 autorizza il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria del fondo "Interventi per la ripresa economica", assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell'articolo 3 commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;
- C. con la D.G.R. 5/08/2020 n. 3531 Regione ha approvato il "Programma degli interventi per la ripresa economica", in seguito aggiornato dalle D.G.R. n. XI/3749 del 30/10/2020, n. XI/4381 del 03/03/2021 e n. XI/6047 del 01/03/2022;
- D. negli allegati 1 e 2 alle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 4381/2021 e n. 6047/2022 sono definiti gli interventi con i relativi finanziamenti e identificati i soggetti pubblici beneficiari tra i quali, all'Allegato 2, l'Istituto Italiano di Tecnologia per l'intervento denominato "Sviluppo di un accordo di collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) per sviluppare ricerca e innovazione nell'area "Rubattino" di Milano";

- E. l'Istituto Italiano di Tecnologia è una fondazione disciplinata dagli articoli 14 e ss. del Codice civile, istituita con D.L. 269/03, convertito con Legge n. 326/2003 (art. 4 dello Statuto), finanziata dallo Stato, ed è inserita nell'elenco ricognitivo ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L. n. 196/2009 a cura dell'ISTAT; tale ente ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, in coerenza con gli indirizzi della politica scientifica e tecnologica nazionale, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale;
- F. con le sopra richiamate Deliberazioni sono:
- definite le modalità di erogazione dei finanziamenti assegnati, se non diversamente stabilite dai provvedimenti di attuazione degli interventi, su richiesta del soggetto beneficiario e alla luce dei cronoprogrammi di spesa;
 - attribuite, ai fini dell'attuazione degli interventi, le competenze degli atti conseguenti alle Direzioni Generali regionali. Queste ultime, anche attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del beneficiario: 1) verificano l'assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata a favore del beneficiario che si sovrappongano ai finanziamenti del Programma, provvedendosi – nel caso - alla ridefinizione del finanziamento regionale a valere sul Programma; 2) effettuano il riparto della spesa dei singoli interventi nelle annualità in coerenza con l'avanzamento dell'attuazione degli interventi e gli stanziamenti nel Bilancio regionale;
- G. in data 21/12/2021 è pervenuta formale comunicazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia (Protocollo regionale n. R1.2021.0122159) con cui è stata trasmessa la proposta progettuale relativa all'intervento in parola;
- H. in data 11/03/2022 è pervenuta formale comunicazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia (Protocollo R1.2022.0004944) con cui è stata trasmesso l'aggiornamento dell'elenco della strumentazione e del cronoprogramma;

TUTTO CIÒ PREMESSO

REGIONE E ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA CONVENGONO E STIPULANO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

Art. 1 - Premesse

Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione (di seguito l'“Accordo”).

Art. 2 – Finalità

Regione Lombardia e Istituto Italiano di Tecnologia intendono collaborare per svolgere, ciascuno secondo le proprie competenze, attività complementari e sinergiche a sostegno della realizzazione dell'intervento

“Accordo di collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) per sviluppare ricerca e innovazione nell'area "Rubattino" di Milano” che si configura nell'espansione del Centro della Rete IIT - *Centro di Nanoscienza e Tecnologia* di Milano, ed è destinato alla ricerca scientifica di eccellenza nel campo della scienza dei materiali, contribuendo allo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili nei campi dell'energia, dell'ambiente e delle scienze della vita e inserendosi nell'ambito delle azioni regionali volte a:

- a) potenziare, anche attraverso la leva della domanda pubblica di innovazione, l'investimento regionale in ricerca e innovazione, al fine di favorire la competitività del sistema economico produttivo, la crescita del capitale umano, lo sviluppo sostenibile e di contribuire a elevare il benessere sociale e la qualità dei servizi erogati ai cittadini;
- b) sostenere iniziative congiunte tra università, enti di ricerca e impresa volte a realizzare laboratori misti di ricerca con il fine di favorire l'innovazione di prodotto e di processo ai sensi dell'art. 2 comma 6 lett. f) L.R. n. 29/2016;
- c) dare attuazione al Programma strategico triennale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico di cui alla D.C.R. 19 marzo 2019, N. XI/469 aggiornato dalla D.C.R. 19/10/2021 n. XI/2047 per il triennio 2021-2023.

Art. 3 - Area di intervento dell'Accordo

L'area oggetto dell'intervento, inserita nell'insediamento ex Innocenti, ha un'estensione complessiva di 3.089,60 m² ed è costituita da una porzione di edificio che afferisce alla sede di via Rubattino, 81 in Milano.

In particolare, le aree interessate dal presente Accordo sono oggetto di un contratto preliminare di locazione sottoscritto in data 02/02/2022 e si prevede che le predette entrino nella disponibilità di Istituto Italiano di Tecnologia tramite stipula di un contratto di locazione definitivo da sottoscrivere entro il 31/10/2022 e sono identificate catastalmente come segue:

Catasto Urbano di Milano, Sez. NCT, foglio 323, mappale 186, sub -4-5-6-7 e 9, categoria catastale D/08, piano terra, primo e secondo.

Art. 4 - Definizione dell'intervento - tempi e modalità di attuazione

L'Accordo si inserisce nell'ambito dell'intervento per il trasferimento del Centro di Nanoscienza e Tecnologia (CNST) dall'attuale sede di via Pascoli, 70, in Milano al nuovo plesso di via Rubattino, 81, sempre in Milano nell'area “ex Innocenti” con un'estensione prevista dei laboratori dagli attuali circa 1.800 m² a circa 3.089,60 m².

Nello specifico, l'Accordo prevede:

1. il trasferimento della sede operativa con i laboratori già esistenti;

2. la realizzazione di nuovi laboratori con nuova strumentazione e attrezzature tramite l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, comprensiva degli investimenti per oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale. Il contributo regionale non è riconducibile a opere murarie né di adeguamento degli spazi, i quali rimangono a carico del soggetto beneficiario.

L'intervento si sviluppa nel corso del biennio 2022-2023 nel rispetto del Cronoprogramma allegato al presente Accordo.

Qualora si rendesse necessario, potrà essere concordata formalmente tra le parti una proroga che decorre dal termine originario stabilito per la conclusione delle attività per un periodo massimo di trecentosessantacinque giorni dalla data prevista per la conclusione delle attività coerentemente con le previsioni di cui all'art. 27 L.R. n. 34/1978.

I dettagli tecnici delle acquisizioni di strumentazioni e attrezzature che compongono l'intervento e oggetto di contributo pubblico sono descritti nel progetto allegato al presente Accordo.

Art. 5 - Impegni delle Parti

Regione e Istituto Italiano di Tecnologia si impegnano in principio di leale collaborazione a ricorrere a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti a garanzia della massima trasparenza in tutte le fasi progettuali e realizzative dell'intervento.

Le Parti concordano di regolamentare il rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 nelle modalità di seguito delineate.

Regione e Istituto Italiano di Tecnologia metteranno a disposizione risorse umane, strumentali e culturali, conoscenze, esperienze e professionalità necessarie per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo.

La Regione, per il tramite della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione, Semplificazione si impegna a:

1. mettere a disposizione di Istituto Italiano di Tecnologia conoscenze, esperienze e professionalità necessarie per il buon esito dello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo;
2. garantire la copertura di parte dei costi progettuali (IVA compresa) con una somma massima pari a 2.000.000,00 euro nel corso del biennio 2022-2023;
3. fornire all' Istituto Italiano di Tecnologia le indicazioni e i format grafici del logo regionale di cui alla DGR n. 6047/2022 per la valorizzazione dell'intervento da realizzare;
4. organizzare convegni, seminari, conferenze al fine di dare evidenza dei risultati ottenuti e degli obiettivi conseguiti con il presente Accordo.

L'Istituto Italiano di Tecnologia, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 e delle attività di cui all'art. 4, con il contributo regionale si impegna a:

1. adottare gli atti e porre in essere i comportamenti necessari alla rapida esecuzione dell'Accordo nel rispetto delle procedure e delle proprie reciproche responsabilità, obblighi od impegni assunti;
2. porre in essere, nel rispetto delle procedure e delle tempistiche previste dalla legge nonché dalle disposizioni contenute nel presente Accordo, le procedure amministrative e di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta ed ogni altro atto o titolo abilitativo in genere utile e/o necessario per il sollecito avvio e compimento complessivo dell'oggetto dell'Accordo e di ogni suo specifico elemento, secondo i principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.;
3. realizzare l'intervento nel rispetto del presente Accordo, nonché della normativa vigente con particolare riferimento alla disciplina sui contratti pubblici con lo scopo di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
4. le strumentazioni e le attrezzature acquisite nell'ambito del presente intervento saranno utilizzate per finalità istituzionali e di ricerca a far data dalla messa in esercizio dei laboratori. Da tale data e per tutta la durata dell'ammortamento dei macchinari, corrispondenti ai successivi 6 anni, è esclusa l'attività economica per una percentuale superiore al venti per cento (20%) dell'attività produttiva del Centro di Nanoscienza e Tecnologia presso l'area "Rubattino" dell'Istituto Italiano di Tecnologia;
5. inventariare e iscrivere nel Registro beni ammortizzabili tutti i beni mobili acquisiti con i fondi regionali fornendone evidenza a Regione in fase di rendicontazione intermedia e finale;
6. mantenere la proprietà di macchinari, della strumentazione e delle attrezzature e la relativa destinazione d'uso per almeno 6 anni a decorrere dalla data di conclusione dell'intervento;
7. non svolgere attività economica in relazione all'intervento oggetto del presente Accordo, dalla data di messa in funzione dei nuovi laboratori per tutto il periodo di ammortamento delle attrezzature e strumentazioni (anni 6) garantendo la più ampia messa a disposizione delle stesse; potrà invece essere svolta attività ancillare con la strumentazione per 6 anni dalla data di conclusione degli interventi ai sensi dei paragrafi nn. 18, 19 e 20 punto 2 della Comunicazione della Commissione Europea n. 2014/C 198/01 e dei punti 31 e 32 della sezione 2.5 "Istruzione e attività di ricerca" della Comunicazione UE n. 2016/C 262/01 avente ad oggetto "Disciplina degli Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione";
8. presentare, alla data di conclusione dell'intervento, un impegno scritto circa:
 - ✓ il rispetto dei vincoli discendenti dalla disciplina degli Aiuti di Stato, cioè di non svolgere attività economiche o di svolgere attività economiche ancillari (< 20 % della capacità produttiva dell'infrastruttura di ricerca a sostegno regionale);

- ✓ il tempo di utilizzo da parte di soggetti terzi privati paganti della strumentazione acquistata e rimborsata con i fondi regionali (es. diario macchine);
 - ✓ il mantenimento della proprietà delle infrastrutture e delle attrezzature e la relativa destinazione d'uso dell'immobile attrezzato con il laboratorio di ricerca;
9. presentare, alla data di conclusione dell'intervento, una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante:
- ✓ Assenza di altri fonti di finanziamento pubbliche per la realizzazione dell'intervento;
 - ✓ le attrezzature e le strumentazioni acquisite nell'ambito del presente intervento hanno la finalità di incremento del patrimonio pubblico, sono riferite alle lettere c) e d) comma 18, art. 3 della L. n. 350/2003 e sono iscritte allo stato patrimoniale dell'ente entro il 30/06/2023, salvo slittamenti generati da eventuali proroghe come definite al precedente art. 4;
10. evitare sovvenzioni incrociate a favore dell'attività economica svolta al di fuori del complesso realizzato, garantendo che il finanziamento pubblico dell'attività non economica è nettamente separato da altre attività a carattere economico svolte dallo stesso Istituto e che i relativi costi, finanziamenti e entrate possono essere nettamente separati; Istituto Italiano di Tecnologia, inoltre, garantisce che tale corretta imputazione dei costi, dei contributi e delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti finanziari annui della pertinente entità finanziata;
11. conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data del saldo ricevuto;
12. assicurare lo svolgimento dei controlli disposti da Regione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi;
13. trasmettere a Regione una relazione periodica di monitoraggio di avanzamento dei lavori (marzo 2023, giugno 2023);
14. valorizzare il contributo regionale dando visibilità al logo di Regione Lombardia, come previsto dalla DGR n. 6047 del 01/03/2022;
15. garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle acquisizioni di strumenti e attrezzature nel rispetto del cronoprogramma e, ove necessario, segnalare a Regione gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo cronoprogramma anche a seguito dell'aggiudicazione delle gare, nonché gli eventuali problemi emersi nell'attuazione delle acquisizioni e le misure messe o da mettere in atto per superarli;
16. assicurare il perseguimento, attraverso i laboratori finanziati da Regione Lombardia, di attività di ricerca, innovazione e alta formazione per la crescita del capitale umano e lo sviluppo sostenibile.

Art. 6 – Oneri economici

Regione erogherà all' Istituto Italiano di Tecnologia, a valere sulle risorse autonome regionali del Fondo "Interventi per la ripresa economica", un contributo massimo – a destinazione vincolata – di euro 2.000.000,00 in tre tranches:

- 30% entro il 15/12/2022 successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo previa presentazione di un cronoprogramma aggiornato di dettaglio delle attività;
- 30% entro il 31/03/2023 alla presentazione di una relazione intermedia sullo stato di avanzamento attività, da verificarsi anche attraverso sopralluogo, previa rendicontazione di spesa pari al 60% del contributo regionale eventualmente rideterminato a seguito di ribassi di gara e dando evidenza dei seguenti documenti:
 - ✓ prospetto di spesa di forniture beni, riportante i contratti stipulati e la quota parte erogata con i riferimenti degli atti contabili di pagamento tramite modulistica messa a disposizione da Regione Lombardia;
 - ✓ quadro economico dell'intervento riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di stipula dei contratti per le forniture;
 - ✓ dichiarazione di conformità delle spese alle fattispecie di investimento ammissibili (art. 3, c.18 della L. n. 350/03);
- 40% entro il 30/07/2023 alla conclusione dell'intervento, entro il limite del contributo calcolato anche a seguito di rideterminazione a seguito di ribassi di gara, previa relazione descrittiva degli interventi realizzati e della rendicontazione di spesa pari al 100% del contributo regionale e collaudo delle attrezzature unitamente a:
 - ✓ certificato di verifica di conformità delle forniture;
 - ✓ quadro economico finale dell'intervento per la conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione;
 - ✓ prospetto di spesa aggiornato e corredato della copia dei documenti fiscali di spesa (mandati di pagamento, fatture dei fornitori, altri giustificativi di spesa ecc. tramite modulistica messa a disposizione da Regione Lombardia);
 - ✓ dichiarazione di conformità delle spese alle fattispecie di investimento ammissibili (art. 3, c.18 della L. n. 350/03);
 - ✓ attestazione di impegno alla destinazione d'uso ai sensi della Comunicazione UE sugli Aiuti di Stato (tramite modulistica messa a disposizione da Regione Lombardia).

Art. 7 – Ammissibilità delle spese

Ai fini della rendicontazione sono riconosciute tutte le spese coerenti e pertinenti alla realizzazione dell'intervento.

Le spese devono essere individuate e circostanziate puntualmente in fase di richiesta delle quote di finanziamento previste dal precedente articolo.

Le spese devono essere effettivamente sostenute a decorrere dal 21/03/2022 quale data di approvazione della Deliberazione regionale n. che approva l'intervento volto all' espansione del Centro della Rete IIT - *Centro di Nanoscienza e Tecnologia* di Milano oggetto del presente Accordo e comunque entro la data di collaudo.

Qualora Istituto Italiano di Tecnologia abbia sostenuto spese inferiori a quanto previsto in sede di Accordo, il saldo corrisposto da Regione sarà riproporzionato a seguito delle operazioni di verifica della rendicontazione trasmessa.

Qualora Istituto Italiano di Tecnologia abbia sostenuto spese superiori a quanto dichiarato in sede di Accordo, le stesse non saranno riconosciute da Regione, conseguentemente verrà corrisposto esclusivamente il saldo dovuto riferito alle spese riconosciute.

A seguito dell'erogazione del saldo, le eventuali economie finali tornano nelle disponibilità programmatiche della Regione.

Eventuali economie, accertate a conclusione del progetto, potranno essere destinate all' Istituto Italiano di Tecnologia – previa approvazione della Giunta – per il solo perfezionamento dell'intervento tenuto conto delle finalità di cui all'art. 2 e di quanto indicato in fase progettuale.

Art. 8 – Responsabili operativi dell'Accordo

Regione indica quale proprio responsabile della collaborazione il dirigente pro tempore della Struttura Attuazione degli accordi istituzionali, trasparenza e privacy.

Istituto Italiano di Tecnologia indica quale proprio responsabile della collaborazione individua il _____ quale responsabile /dirigente pro tempore _____

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle Parti dovrà essere comunicata formalmente all'altra Parte.

Art. 9 – Ispezioni e controlli

Regione Lombardia in qualsiasi momento effettua i controlli sul progetto/intervento oggetto dell'Accordo ed ispezioni presso la sede del Centro di Nanoscienza e Tecnologia dell'Istituto Italiano di Tecnologia nell'area "Rubattino".

Scopo dell'ispezione è la verifica dello stato d'attuazione del progetto/intervento, il rispetto degli impegni/obblighi definiti dall'Accordo e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

I controlli – a titolo esemplificativo - attengono ai seguenti aspetti:

- verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni (es. dati, documenti, atti) prodotti in sede di presentazione della domanda anche sulla base delle autocertificazioni fornite;
- verifica della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate e altri documenti contabili, nonché i e gli ordini presupposti;
- verifica del rispetto di impegni/obblighi di cui all'art. 5 nonché dei vincoli in tema di Aiuti di Stato a decorrere dalla conclusione dell'intervento con la messa in esercizio dei laboratori.

Art. 10 – Validità dell'Accordo

Il presente Accordo avrà validità dalla data di sottoscrizione e fino ai 6 anni successivi alla conclusione dell'intervento con particolare riferimento all'art. 5 commi 8 e 9.

Art. 11 – Modifiche all'Accordo

Il presente Accordo potrà essere oggetto di integrazione per ogni ulteriore operazione si rendesse necessaria al raggiungimento delle finalità dello stesso.

In particolare, eventuali proroghe al cronoprogramma dovranno essere approvate da Regione ai sensi dell'art. 27 commi 3 e 4 della L.R. 31 marzo 1978 n. 34.

Art. 12 – Recesso

Regione e Istituto Italiano di Tecnologia hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente qualora dovessero venir meno o modificarsi le condizioni del c.d. "interesse pubblico" sottese alla sottoscrizione del presente Accordo o per gravi motivi che in qualunque momento impediscano il rispetto degli obblighi di cui all'art. 5, mediante comunicazione formale da inviare all'altra Parte con posta certificata con preavviso di almeno 30 giorni.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguito fino all'effettiva cessazione del rapporto.

Nel caso di risoluzione per gravi inadempimenti di cui all'art. 5, Istituto Italiano di Tecnologia è tenuto a restituire a Regione tutte le somme percepite.

Art. 13 – Incompatibilità

Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità.

Ove queste ultime dovessero verificarsi, opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 14 - Definizione delle controversie

Le Parti concordano di definire in via bonaria qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente Accordo.

Per eventuali controversie o per qualsiasi azione avviata da una Parte contro l'altra in rapporto al presente Accordo, per il quale non sia stato possibile giungere ad una composizione amichevole, è competente il Foro di Milano.

Art. 15 – Comitato tecnico e di monitoraggio

Nell'esercizio in collaborazione delle attività previste dal presente Accordo dovrà in ogni caso essere garantito il coordinamento tra le Parti.

Al fine di agevolare detto coordinamento è istituito un Comitato Tecnico composto da tre (3) membri per Regione Lombardia e da due (2) membri dell'Istituto Italiano di Tecnologia che verranno nominati da Regione tramite provvedimento del Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione.

Nell'ambito del coordinamento il comitato effettua il monitoraggio periodico dell'intervento: avanzamento del progetto per il conseguimento degli obiettivi definiti nel presente accordo, eventuali scostamenti dal cronoprogramma e ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico e, più in generale, ogni criticità che si interponga alla realizzazione dell'intervento al fine di proporre azioni correttive.

Art. 16 - Codice Etico e prevenzione della corruzione

Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente Accordo.

La Regione Lombardia, in particolare, dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice di Comportamento e di Condotta Scientifica nonché del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e fruibile dal sito istituzionale di quest'ultimo.

Istituto Italiano di Tecnologia, in particolare, dichiara di conoscere il Codice di comportamento per il personale della Giunta di Regione Lombardia approvato con la D.G.R. n. 6062 del 29/12/2016 e reperibile sul sito istituzionale regionale.

Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente Accordo.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.lgs. 8n. 165/2001 ovvero dai rispettivi codici di entrambe le Parti, comporta la risoluzione del presente Accordo ai sensi dell'art.1456 del c.c.

Art. 17 – Limitazioni di Responsabilità

Le Parti si esonerano vicendevolmente da ogni responsabilità per i danni che dovessero derivare, per colpa dei propri dipendenti, a persone e/o a cose dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo. In nessun caso Regione verrà ritenuta responsabile per qualsiasi tipo di rivendicazione in cui possa incorrere l'Istituto Italiano di Tecnologia qualora si avvalga di un soggetto attuatore diverso da sé stesso nella realizzazione dell'intervento.

Art. 18 – Riservatezza

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'Accordo.

Qualsiasi documento, specifica, disegno e campione ed ogni altra informazione che le Parti condividano con riferimento all'oggetto del presente Accordo rimangono di proprietà esclusiva di ciascuna di esse.

Istituto Italiano di Tecnologia garantisce che il proprio personale delegato allo svolgimento dell'Accordo mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata il segreto per quanto concerne le informazioni e i documenti riservati della Regione dei quali tale personale sia venuto a conoscenza nell'ambito del presente Accordo.

Regione Lombardia, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di collaborazione oggetto del presente Accordo per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, e documenti, di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Legale rappresentante, dal referente operativo nonché dai loro collaboratori, in virtù del presente Accordo e che non costituiscano l'oggetto dell'Accordo stesso.

Art. 19 -Trattamento dati

Le Parti dichiarano reciprocamente che al momento della sottoscrizione le attività derivanti dal presente Accordo non comportano il trattamento dei dati personali e che - nell'eventualità di tale occorrenza - si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "codice Privacy") e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Titolari del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sono rispettivamente Regione e Istituto Italiano di Tecnologia ciascuno per le rispettive attività delineate dal presente Accordo.

Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione e Istituto Italiano di Tecnologia in qualità di titolari autonomi procederanno - successivamente all'avvio della procedura - a valutare i diversi livelli di responsabilità e, conseguentemente, ad individuare i soggetti coinvolti nel procedimento quali responsabili del trattamento.

Art. 20 – Ulteriori disposizioni

Il presente Accordo è esente da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 354 della legge 266 del 23/12/2005 ed è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15, della L. 7.8.1990, n. 241.

La data di sottoscrizione coincide con la data di ricezione al server di posta certificata di Regione Lombardia dell'Accordo sottoscritto per accettazione dall'Istituto Italiano di Tecnologia.

Lo stesso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.04.1986 n. 131. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Per quanto non regolato dalle disposizioni del presente Accordo, lo stesso sarà disciplinato da quanto previsto dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Sottoscritto digitalmente ex art. 24 D.lgs. n. 82/05

REGIONE LOMBARDIA

ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

ALLEGATI:

- 1_Delibera
- 2_Cronoprogramma
- 3_Quadro economico
- 4_Proposta progettuale IIT
- 5_contratto di locazione
- 6_visure catastali
- Delibera del Comitato Esecutivo del _____